

Deliberazione n.126/2025/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella camera di consiglio del 10 luglio 2025;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione n. 30/2025/INPR del 24 febbraio 2025 e il relativo allegato, con la quale la Sezione ha approvato il programma di controlli istituzionali per l'anno 2025;

Visto il decreto del Presidente n. 3 del 16 gennaio 2025 con il quale è stato assegnato al Primo Referendario, dott.ssa Cristina Ragucci, l'esame dei rendiconti 2022/2023 di 55 comuni della Sardegna;

Considerato che il Comune di Irgoli rientra nell'elenco dei comuni da sottoporre a controllo per il biennio 2022/2023;

Viste le *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266"* con le quali la Sezione delle Autonomie ha approvato i questionari al bilancio di previsione e al rendiconto dei comuni per il biennio 2022/2023 con le deliberazioni rispettivamente n. SEZAUT/2/2022/INPR (questionario al bilancio di previsione 2022/2024), n. SEZAUT/8/2023/INPR (questionario al rendiconto 2022), n. SEZAUT/7/2023/INPR (questionario al bilancio di previsione 2023/2025) e n. SEZAUT/8/2024/INPR (questionario al rendiconto 2023);

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati finanziari desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Vista la nota n. 2708 del 25 giugno 2025 con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 10 luglio 2025;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo"*

della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora invece gli esiti non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, il Collegio procede all'esame dei rendiconti 2022 e 2023 del comune di Irgoli, utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tali esercizi, sono stati, al momento, analizzati, in particolare, i dati relativi al risultato di amministrazione, al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) al 31/12 in rapporto ai residui attivi, agli equilibri di bilancio, al Fondo Pluriennale vincolato, alla cassa vincolata in rapporto al fondo cassa finale, all'eventuale attivazione dell'anticipazioni di tesoreria e di liquidità e verifica dell'avvenuto rimborso entro l'esercizio, al saldo della gestione di competenza, all'avvenuta presentazione del questionario al rendiconto nel portale Con.TE e sul rispetto delle disposizioni sulla trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

La Sezione si riserva di poter effettuare ulteriori verifiche, in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

La Sezione ritiene di dover, altresì, sottolineare, che le irregolarità che eventualmente emergeranno nelle analisi che si vanno a illustrare, non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione dell'ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del presente controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Esito del controllo

Il Consiglio comunale del comune di Irgoli ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2022 con la delibera consiliare n. 21 del 21 luglio 2023 e il rendiconto per l'esercizio 2023 con la delibera n. 14 del 18 maggio 2024, quindi entrambi oltre il termine di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'art. 227 del TUEL;

La Sezione sottolinea che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che dà avvio alla fase della verifica, del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici. La mancata osservanza dei termini in argomento esprime la difficoltà dell'Ente nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterata, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione.

Appare evidente, quindi, che il Comune di Irgoli abbia avuto difficoltà a rispettare i termini di approvazione del rendiconto nel biennio considerato, pertanto, la Sezione reputa necessario che l'Ente riferisca in merito alle cause della violazione, e alle misure correttive adottate per evitare il ripetersi della criticità.

Entrando nel merito dei controlli sul rendiconto, la Sezione osserva che in entrambi gli esercizi il comune di Irgoli presenta una parte disponibile del risultato di amministrazione (Lettera E) di importo positivo.

Evoluzione del risultato di amministrazione - biennio 2022/2023

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo biennio:	2022	2023
	2.235.385,59	2.523.971,26
	784.535,61	802.303,20
	949.562,85	1.251.918,41
	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	501.287,13	468.749,65

Fonte dati: Elaborazione Corte dei conti

La Sezione reputa di doversi brevemente soffermare sul risultato di amministrazione, cosiddetto avanzo di amministrazione se positivo o disavanzo, se negativo, che rappresenta il portato di sintesi della gestione del bilancio, un saldo di natura finanziaria che tiene conto, oltre che delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, anche dei debiti e dei crediti. Invero, esso è rappresentato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa aumentato dai residui attivi e ridotto dai residui passivi ed è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 186 del Tuel.

In relazione alla natura delle risorse che lo compongono, si distinguono tre tipologie di avanzo: libero, destinato, vincolato. L'avanzo libero deriva da entrate correnti prive di alcun vincolo, la quota destinata risulta costituita sostanzialmente dall'insieme delle risorse genericamente destinate agli investimenti, senza vincolo di destinazione specifico, provenienti dall'esercizio precedente e dalle entrate accertate destinate agli investimenti, al netto degli utilizzi in termini di impegni e del fondo pluriennale vincolato in conto capitale, oltre che dalla cancellazione dei residui. Invece, l'avanzo vincolato è correlato a entrate caratterizzate da specifici vincoli di destinazione derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, o da una specifica destinazione attribuita dall'amministrazione a entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente (art. 187, comma 3-ter TUEL). Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (del. n. 31/2015), *"la specifica destinazione delle risorse costituisce una sorta di "condizione" che è apposta all'utilizzo delle stesse in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata, con finanziamento della spesa da parte di un soggetto terzo, o con modalità governate dalle rigide regole dell'indebitamento. La "irreversibilità" della destinazione, insonnia, sottrae definitivamente all'ente la disponibilità delle risorse, anche sotto il profilo della gestione di cassa"*.

Di contro, il disavanzo di amministrazione rappresenta una situazione economica negativa per gli enti locali, che determina un indebitamento progressivo, una difficoltà nell'effettuare investimenti e nell'attuare le politiche di sviluppo sul territorio.

Il d.lgs. n. 118/20011 e s.m.i. riporta, all'allegato 4/2, paragrafo 9.2, le disposizioni in materia di disavanzo, nello specifico: *Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate.*

Posto che a mente dell'art. 187 del TUEL il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, ci si sofferma inizialmente sulla parte accantonata che è così composta:

Composizione parte accantonata	2022	2023
	422.535,61	401.303,20
	315.000,00	315.000,00
	47.000,00	86.000,00
Totale parte accantonata	784.535,61	802.303,20

Fonte dati: Elaborazione Corte dei conti

A destare attenzione è l'importo costante del fondo contenzioso nei due esercizi, in quanto rappresenta rispettivamente il 40,15% e il 39,26% del totale della parte accantonata.

Dall'esame del parere al rendiconto 2022 - verbale n. 8 del 19/07/2023 dell'organo di revisione e del parere al rendiconto 2023 - verbale n. 4 del 16/05/2024, non si rinviene nessuna informazione sul contenzioso in corso che ha determinato detto accantonamento.

La Sezione pertanto invita l'Ente a riferire sul punto.

Si sottolinea all'attenzione del Comune, fin da adesso, che, come noto, il formante normativo è rappresentato dal sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del d. lgs. n. 118 del 2011, sicché, al fine di comprendere l'esigenza sottesa alla corretta quantificazione del fondo anzidetto, diviene indispensabile esaminarne dapprima i profili oggettivi, e poi quelli di carattere soggettivo stabiliti dall'ordinamento positivo che influiscono sulla corretta quantificazione del fondo

rischi e spese, e degli accantonamenti per le passività potenziali (Sez. Contr. Sicilia del. n. 6/2019/SS.RR/PARI).

In ordine al primo profilo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 20 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266"*, volte a fornire agli enti indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di chiarire che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

Mentre, sul piano soggettivo, la Sezione intende rimarcare la centralità del ruolo dell'organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto e alla sua congruità.

Continuando l'esame delle quote accantonate, si analizza il FCDE del 2022 pari a 422.535,61 euro, tale valore deve essere posto in relazione al livello dei residui attivi, in particolare, derivanti dalle gestioni pregresse, e alla capacità di riscossione degli stessi, al fine di poter formulare un giudizio di congruità.

L'Allegato e) al rendiconto dell'esercizio 2022 contenente *"Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti"*, mostra un FCDE, determinato applicando il metodo ordinario, nell'esercizio 2022 pari a 422.535,61 euro, relativo, interamente, ai crediti svalutati del Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, riconducibili alla tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati), che costituiscono la totalità dei crediti soggetti a svalutazione del Titolo 1° pari 477.498,76 euro.

L'accantonamento al FCDE in rapporto ai residui attivi è pertanto pari all'**88,49%**, e sembra essere sufficiente a coprire il rischio di mancata riscossione degli stessi, ma ciò che desta perplessità è che dallo stesso prospetto di calcolo emerga una massa di crediti del Titolo 3° - Entrate extratributarie pari a **351.961,50** euro e riconducibili alle tipologie 100 (vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) e 500 (rimborsi e altre entrate correnti), che non sono, però, stati svalutati e che non hanno comportato un corrispondente accantonamento al FCDE.

L'Ente è invitato perciò a fornire le motivazioni che sono alla base della decisione di non effettuare accantonamenti riconducibili ai crediti del Titolo 3° - Entrate extratributarie.

Si procede con l'analisi della capacità di smaltimento degli stessi residui per poter delineare un quadro completo, e a tal proposito si osserva che il comune di Irgoli presenta uno stock iniziale di residui attivi pari a 2.772.719,38 euro, di cui 685.861,68 euro sono stati riscossi durante l'esercizio 2022, con un tasso di smaltimento del **24,73%**, che dimostra una capacità di riscossione dei residui attivi molto limitata e la conseguente necessità che l'Ente attivi adeguate politiche di riscossione al fine di consentire il recupero dei crediti vantati. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per 58.556,83 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi pari a 3.816.358,02 euro. Se si pone, poi, a confronto la massa dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti (2.028.300,87 euro) con quelli risultanti alla fine dell'esercizio 2022 (3.816.358,02 euro) si rileva un incremento di 1.788.057,15 euro, pari all'**88,15%**.

La Sezione osserva che la componente più importante è costituita dalle entrate del Titolo 4° - Entrate in conto capitale per 2.217.261,85, denotando una certa difficoltà legata alla realizzazione delle entrate collegate ad investimenti. Nella relazione al rendiconto 2022¹ dell'organo di revisione, non sono presenti analisi particolari sul mantenimento dei residui, in particolare per quelli derivanti da esercizi precedenti al 2019 e che quindi sono stati mantenuti per cinque anni nella contabilità dell'Ente e pari a 630.691,60 euro.

¹ Verbale n. 8 del 19/07/2023.

Non soccorre al riguardo neanche il questionario al rendiconto 2022², in quanto la Tabella 55 – *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio* Sezione II – Dati contabili: Entrate, che analizza le principali entrate dell'Ente relative alle entrate tributarie (IMU/TASI/TARSU/TARI/TARES) e alle entrate extratributarie, non risulta compilata, sicché non fornisce il quadro e la tendenza degli ultimi cinque anni nella riscossione di dette entrate.

All'interno della stessa sezione, si trova la Tabella 54 – *Efficienza di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento*, che presenta un accertamento nel recupero dell'evasione IMU/TASI di 562,00 euro e nessuno relativo al recupero di altre entrate tributarie.

Il quadro che si presenta testimonia, quindi, la tendenza all'incremento dei residui attivi e una costante lentezza nello smaltimento degli stessi, che potrebbe essere legata anche alla mancata cancellazione di crediti non più esigibili e scaduti, circostanza questa che può rappresentare una criticità finanziaria per gli effetti sul risultato di amministrazione, e che ha avuto come conseguenza una percentuale di svalutazione e accantonamento al FCDE piuttosto elevata.

Un ulteriore aspetto indicativo della necessità di una maggiore accuratezza nella gestione delle entrate comunali è dato dalla quasi inesistente azione di recupero dell'evasione tributaria, testimoniata dai valori riportati nella precitata tabella n. 54.

La Sezione pertanto invita l'Ente a monitorare continuamente la natura di tali residui ed a valutare le ragioni del loro mantenimento o se vi siano gli estremi per la cancellazione.

Si intende sottolineare all'attenzione del Comune che una riscossione efficiente si riverbera positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo crediti dubbia esigibilità ma anche sugli equilibri di cassa, consentendo di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente. Sicché, accrescere la capacità di riscossione è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n. 205/2023/PRSP).

² Prot. n. 0000954 del 08/02/2024.

Mentre per quanto riguarda la mancanza di un valido programma per il recupero dell'evasione tributaria, l'aspetto pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge (Sezione regionale controllo Sicilia, deliberazione n. 113/2021/PRSP).

Dal lato passivo, i residui iniziali ammontano a 3.121.942,06 euro, di cui 1.549.151,89 euro sono stati pagati durante l'esercizio 2022, con un tasso di smaltimento del 49,62%, valore abbastanza soddisfacente, soprattutto se paragonato al corrispondente relativo ai residui attivi. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per 73.763,96 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi pari a 1.499.026,21 euro. A tali residui pregressi si aggiungono quelli formati nella competenza per 1.707.257,33 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 3.206.283,54 euro.

Non sembrano esserci forti criticità nella gestione dei residui passivi, che derivano quasi nella stessa misura dalle spese correnti (1.553.860,90 euro) e dalle spese di investimento (1.405.152,12 euro).

Procedendo con l'analisi, si sposta l'attenzione all'esercizio 2023 per verificare se le criticità evidenziate in merito alla gestione dei residui vengano confermate o risultino risolte.

Anche in questo caso si esamina il FCDE ponendolo in relazione al livello dei residui attivi, in particolare, derivanti dalle gestioni pregresse, e alla capacità di riscossione degli stessi.

L'Allegato e) al rendiconto dell'esercizio 2023 contenente *"Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti"*, mostra un FCDE, determinato applicando il metodo ordinario, nell'esercizio 2023 pari a **401.303,20** euro, anche in questo caso relativo interamente ai crediti svalutati del Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, riconducibili alla tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati), che costituiscono la totalità dei crediti soggetti a svalutazione del Titolo 1° pari **530.600,97** euro.

Tali crediti sono costituiti per 239.944,32 euro da residui formatisi nell'esercizio di competenza e per 290.656,65 euro da residui attivi degli esercizi precedenti, l'Ente ha confermato una alta percentuale di svalutazione di tali crediti, che è pari al **75,63%**. La Sezione prende atto positivamente e ritiene che l'accantonamento al FCDE possa risultare congruo in rapporto ai residui attivi.

Anche nel 2023, però è presente una massa di crediti del Titolo 3° - Entrate extratributarie pari a **328.320,06** euro che l'Ente non sottopone a svalutazione e che non determina quindi un accantonamento al FCDE.

La Sezione ribadisce, pertanto, l'invito a fornire le motivazioni che sono alla base della decisione di non effettuare accantonamenti riconducibili ai crediti del Titolo 3° - Entrate extratributarie.

In continuità con le analisi effettuate per l'esercizio precedente, si procede con l'analisi della capacità di smaltimento dei residui e, a tal proposito, si osserva che il comune di Irgoli presenta uno stock iniziale di residui attivi pari a 3.816.358,02 euro, di cui 706.239,54 euro riscossi durante l'esercizio 2023, con un tasso di smaltimento del **18,50%**, con un peggioramento, quindi, della già limitata capacità di riscossione dei residui attivi evidenziata nel 2022

A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui per 109.078,00 euro, che determina un ammontare finale dei residui attivi da esercizi precedenti pari a 3.001.040,48 euro, che sommato ai residui derivanti dalla competenza (1.950.120,20 euro), determinano un valore dei residui attivi al 31/12/2023 pari a 4.951.160,68 euro.

Nella totalità dei residui si conferma anche in questo esercizio il ruolo predominante costituito dalle entrate del Titolo 4° - Entrate in conto capitale, che con 3.271.029,19 euro rappresentano circa il 66% del totale dei residui attivi al 31/12.

Il rilevato incremento della mole dei residui attivi conferma in sostanza la poca efficacia dell'Ente nella realizzazione dei propri crediti, legati soprattutto alla gestione degli investimenti pluriennali.

Si osserva che tramite la tabella 48 - *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio* Sezione II - Dati contabili: Entrate, presente all'interno del

questionario al rendiconto 2023³, è possibile analizzare l'andamento delle principali entrate tributarie dell'Ente (IMU/TASI/TARSU/TARI/TARES), e il quadro che emerge è la mancanza di residui relativi a IMU e TASI e la sola produzione di residui legati all'imposta rifiuti.

Anche nel 2023 non è presente una significativa azione di contrasto all'evasione con accertamenti per recupero evasione IMU/TASI per 562,00, regolarmente riscossi (accertamento dello stesso importo del 2022) e accertamenti per recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARE per 500,00 euro, anch'essi riscossi. Al riguardo si richiamano le considerazioni formulate per l'esercizio 2022.

I dati analizzati confermano quindi il quadro precedentemente descritto per il 2022, insieme alla difficoltà dell'Ente nello smaltimento dei crediti riconducibili al tributo per la raccolta dei rifiuti (TARSU, TARES, TARI) ed il conseguente accumulo di residui che ha determinato le percentuali elevate di accantonamento al FCDE già analizzate.

La Sezione pertanto invita l'Ente a monitorare continuamente la natura di tali residui ed a valutare le ragioni del loro mantenimento o se vi siano gli estremi per la cancellazione.

Dal lato passivo, i residui iniziali ammontano a 3.206.283,54 euro, di cui 1.226.466,54 euro sono stati pagati durante l'esercizio 2023, con un tasso di smaltimento del 39,49%, valore in calo rispetto al corrispondente del 2022. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per 113.791,46 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi pari a 1.866.025,54 euro. A tali residui pregressi si aggiungono quelli formati nella competenza per 2.391.995,23 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 4.258.020,77 euro.

Si osserva che l'esercizio 2023 è caratterizzato dalla predominanza dei residui prodotti dalle spese di investimento, infatti del totale sopra evidenziato, 2.369.509,14 euro sono derivanti dal Titolo 2° - Spese in conto capitale e tra questi la maggior parte derivano dall'esercizio di competenza (1.424.549,53 euro), a conferma di una certa difficoltà anche nello smaltimento dei residui passivi legati alle spese di investimento.

³ Prot. n. 0006554 del 05/12/2024.

Anche in questo caso l'organo di revisore non inserisce nessun commento all'interno della propria relazione⁴.

La Sezione ribadisce, pertanto, l'invito all'Ente circa il monitoraggio delle ragioni del mantenimento dei crediti non riscossi e dei debiti non pagati (v. il principio contabile di cui al par. 9.1 dell'All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), con attenzione particolare a quelli che si sono creati in esercizi precedenti all'anno 2019.

La Sezione passa ora all'analisi della corretta determinazione della giacenza di cassa vincolata nel periodo, e a questo proposito si esamina la tabella n. 3 – *Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio* della Sezione II – Gestione finanziaria del questionario dell'organo di revisione sul rendiconto 2023⁵, che viene sotto riportata:

	2021	2022	2023
	1.800.937,06	1.831.767,13	1.940.816,61
	111.021,45	139.143,53	0,00

Fonte: Questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023

Si segnala l'importo pari a zero del 2023 e l'incongruenza con il questionario dell'organo di revisione sul rendiconto 2022, dove nella corrispondente tabella era pari a zero anche il valore relativo al 2022, che invece nella tabella sopra riportata è valorizzato e risulta pari a 139.143,53 euro.

Sul punto è necessario rammentare che il corretto avvio del nuovo sistema contabile disciplinato dal d.lgs. n. 118/2011 prevedeva, appunto, tra i vari adempimenti, la corretta determinazione della cassa vincolata, le indicazioni contenute nel paragrafo 10.6 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), risultano infatti funzionali all'applicazione del nuovo sistema contabile della contabilità armonizzata anche sotto il profilo della cassa, oltre che della competenza.

La quantificazione della giacenza vincolata, così come indicato nel principio contabile su citato, da effettuarsi a carico del responsabile finanziario, al 1° gennaio 2015, viene comunque aggiornata ogni anno, in quanto le entrate vincolate (e le conseguenti spese), sono oggetto di continue movimentazioni contabili.

⁴ Verbale n. 4 del 16/05/2024.

⁵ Prot. n. 0006544 del 05/12/2024.

L'art 195 del TUEL pone inoltre vari limiti quantitativi e procedurali all'utilizzo delle risorse vincolate giacenti in cassa, in quanto, pur ammettendo delle deroghe al vincolo di destinazione, l'esigenza fondamentale è che le stesse risorse non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori). Da ciò deriva quindi la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

A tal fine, l'art. 180, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*. Allo stesso modo, il successivo art. 185, comma 2 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

Si invita, quindi, l'Ente all'utilizzo delle entrate vincolate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 195 del D.lgs. n. 267/2000, alla corretta contabilizzazione degli utilizzi e di eventuali reintegri delle entrate a destinazione vincolata secondo le previsioni del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011). Tale contabilizzazione è necessaria per individuare un eventuale loro utilizzo per il pagamento di spese correnti.

La Sezione reputa opportuno che l'Ente riferisca in merito alla determinazione della giacenza di cassa vincolata al 31/12 degli esercizi presi in esame, in quanto, in presenza di una irregolarità, risulterebbe distorta la rappresentazione anche dei dati di rendiconto, nel rispetto del principio di veridicità e attendibilità dei dati contabili.

Prendendo infine in esame i parametri della situazione di deficitarietà strutturale per il 2022, approvati con il decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il triennio 2022-2024, per comuni, province, città metropolitane e comunità montane, si rileva che il comune di Irgoli,

ancorché non si trovi in condizioni di deficitarietà strutturale, presenta due parametri positivi.

Il primo parametro positivo ha codice P2.8 ed è relativo *all'Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*, che risulta minore del 22%, infatti, nel piano degli indicatori di bilancio, indicatori sintetici allegato al rendiconto 2022, tale parametro è pari al 16,63%, evidenziando la capacità di riscossione da parte dell'ente locale rispetto alle riscossioni previste di parte corrente.

La Sezione rileva che una riscossione inferiore al 22% delle entrate correnti previste è indicatore di una situazione di criticità che richiede che l'Ente provveda a implementare, in tempi brevi, adeguate misure al fine di migliorare l'indicatore e riportarlo nei limiti della prescrizione normativa.

Tale valore analizza nello specifico il totale degli incassi delle entrate proprie, rappresentate dalle entrate tributarie, dalle entrate da compartecipazione di tributi e da entrate extratributarie, legate queste ultime alle rendite garantite dal patrimonio dell'Ente, pertanto, una percentuale di riscossione di tali entrate non soddisfacente potrebbe essere causa della produzione costante di residui già messa in evidenza e potrebbe avere come conseguenza una difficoltà di copertura finanziaria della spesa corrente.

L'altro parametro positivo è dato dalla somma tra *l'Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento)* e *l'Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)*, che per essere positivo deve prevedere un valore maggiore dello 0,60%. Dal piano degli indicatori di bilancio, indicatori sintetici allegato al rendiconto 2022, tale parametro mostra un valore pari a zero riguardo all'Indicatore 13.2, mentre l'Indicatore 13.3 ha un valore del 5,59%. Questa percentuale è ottenuta dal rapporto tra l'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento e il totale accertamenti delle entrate dei titoli 1, 2 e 3 e fornisce quindi la sostenibilità finanziaria dei debiti fuori bilancio garantita dalle entrate correnti dell'Ente.

La Sezione intende ribadire all'attenzione dell'Ente che la materia dei debiti fuori bilancio va presidiata da estremo rigore in considerazione del rispetto concreto dei vincoli di finanza pubblica e della corretta determinazione dei relativi saldi (v. Sezione

delle Autonomie: deliberazioni n. 21/2018/QMIG e n. 21/2019/QMIG; Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 37/2020/EL).

Ciò posto, la Sezione reputa opportuno che il comune di Irgoli fornisca un chiarimento sull'importo dei debiti fuori bilancio già riconosciuti o in corso di riconoscimento e sulla loro natura, in quanto non è stata rinvenuta alcuna informazione o indicazione nelle relazioni allegate al rendiconto 2022.

Per quanto riguarda invece i parametri della situazione di deficitarietà strutturale per il 2023, si segnala un unico parametro positivo, ossia l'indice avente codice P2.8 - *Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente* e in continuità con l'esercizio precedente. Tale indicatore presenta una percentuale dell'18,85%, in leggero miglioramento quindi rispetto al 2022, si rinvia pertanto alle analisi e considerazioni formulate per l'esercizio precedente.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Irgoli a fornire chiarimenti entro **il 30 settembre 2025** sui seguenti aspetti, partitamente analizzati in parte motiva, con specifica indicazione delle precisazioni da inoltrare a questa Sezione e raccomandazioni, che di seguito comunque, sinteticamente si compendiano:

il Comune è invitato a riferire, tramite relazione esplicativa, in merito:

- allé cause del mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL per l'approvazione del rendiconto e alle misure correttive adottate per evitare il ripetersi della criticità riscontrata;
- alla determinazione del Fondo contenzioso per gli esercizi 2022 e 2023 e al contenzioso in corso;
- al mancato accantonamento al FCDE del 2022 e del 2023 in relazione alle entrate del Titolo 3° e sui criteri utilizzati per la determinazione dell'accantonamento effettuato;

- alle azioni intraprese per migliorare il tasso di smaltimento dei residui attivi e passivi formati nella competenza e negli esercizi precedenti, al fine di evitare il continuo incremento della mole dei residui al 31/12;
- alla determinazione della giacenza di cassa vincolata negli esercizi 2022 e 2023.
- alle azioni intraprese per riportare l'indicatore P2.8 al di sopra della soglia minima del 22%, stabilita dal decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per gli esercizi 2022 e 2023;
- ai debiti fuori bilancio riconosciuti o in corso di riconoscimento che hanno determinato un valore positivo dell'indicatore 13.3 nell'esercizio 2022.

DISPONE

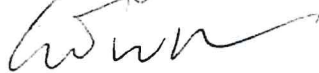
che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Irgoli.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Magistrato relatore

Cristina Ragucci



Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria il 10 luglio 2025.

Il funzionario preposto

Anna Angioni

